

Ad integrazione delle C.G.A., si prende atto fra le Parti di quanto segue:

### DEFINIZIONI

- **Contraente:** si intende Associazione Regionale Produttori Apistici Toscani ;
- **Assicurato:** si intende ogni singolo apicoltore che abbia fatto espressa richiesta di essere assicurato.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

- A) L'assicurazione non comprende i danni derivanti da manipolazione industriale e commerciale dei prodotti apistici;
- B) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico degli alveari e dal trasferimento da una località all'altra degli alveari stessi (nomadismo);
- C) Si prende atto fra le parti che il proprietario del fondo non può essere considerato terzo se si identifica con l'apicoltore;
- D) **LEGGE BIAGI** : "Quanto indicato all'art. 13 lett. b) - responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge RCO - deve intendersi operante anche nei confronti del personale assunto ai sensi del D.lgs. 276/2003 ";
- E) **ESTENSIONE R.C. DECRETO LGS. 81/2008:**

l'assicurazione vale anche per:

- la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dei D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti ed ai prestatori di lavoro previsti nel D. Lgs. 276/2003;
- la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e al salute dei lavoratori, di cui al D. Lgs. 81/2008.

Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso;

- F) **LAVORATORI OCCASIONALI:** la garanzia RCT comprende i danni provocati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera si avvalga nell'esercizio della propria attività. Nel contempo queste persone si intendono equiparate ai terzi limitatamente alle lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 c.p., in relazione ai danni che possono subire nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato. Quest'ultima garanzia è prestata, nell'ambito del massimo le di RCT, con il limite di € 250.000,00;
- G) **VALIDITA' DELLE SINGOLE COPERTURE:** la copertura, degli apicoltori assicurati con il presente contratto assicurativo, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio relativo alla loro adesione, risultante dalla data di versamento o di timbro del bollettino postale di versamento;
- H) **DETERMINAZIONE DEL PREMIO** : il contraente, ogni tre mesi, si impegna a fornire l'elenco degli apicoltori assicurati ripartiti per fasce a VITTORIA ASSICURAZIONI, che emetterà appendice di regolazione del premio, e a pagare entro 30 giorni la differenza.

I premi lordi annui relativi a ciascun apicoltore, da considerare anche ai fini della regolazione del premio sono i seguenti:

Numero alveari assicurati Premio lordo in ragione di anno o frazione

Da 1a 100 € 20,00

Da 101 a 300 € 40,00

Da 301 a 500 € 65,00

Oltre 500 € 80,00

I) VITTORIA ASSICURAZIONI rinuncia all'identificazione del singolo nominativo di ogni apicoltore associato e/o abbonato, purchè gli stessi risultino iscritti negli appositi registri.

L) DIRITTO DI RIVALSA: in caso di mancata comunicazione e/o pagamento nei termini previsti di cui al precedente art. H) del premio di qualche assicurato che abbia cagionato un sinistro, l'Impresa farà azione di rivalsa di nei confronti del Contraente di quanto pagato al terzo danneggiato.